

OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE

a cura di **Marco Fabrizio**, avvocato in Roma

31

DICEMBRE

Invio del programma nazionale di riduzione delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, COV e ammoniaca

Il 31 dicembre 2011 scade il termine entro il quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare deve inviare alla Commissione europea il primo programma nazionale per la riduzione delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, COV e ammoniaca, così come previsto dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 171/2004.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare	Annuale	31 dicembre 2012

Impianti termici: verifica dei valori di emissione

Il 31 dicembre 2011 scade il termine entro il quale deve essere effettuata la verifica dei valori di emissione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (pari a 0,035 MW). La verifica dovrà essere effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. Le informazioni relative ai valori misurati, con indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura dovranno essere allegate al libretto di centrale ex D.P.R. n. 412/1993. A carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non ha effettuato il controllo annuale, ovvero che non ha allegato al libretto di centrale questi dati, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 euro a 2.482,00 euro. La medesima sanzione è anche prevista in caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione ex Parte III, Allegato IX alla Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006 (art. 286, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Responsabili dell'esercizio e della manutenzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (potenza termica nominale pari a 0,035 MW)	Annuale	31 dicembre 2012

Elettrodotti: comunicazione trimestrale

Gli esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV devono fornire agli organi di controllo, secondo le modalità fornite dagli stessi, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni due ore nelle normali condizioni di esercizio. (Art. 5, comma 4, D.P.C.M. 8 luglio 2003)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV	Trimestrale	31 marzo 2012

Ispezioni provinciali e invio dei risultati sulle operazioni di recupero dei RAEE con procedure semplificate

Il 31 dicembre 2011 scade il termine entro il quale le province devono effettuare l'ispezione annuale degli impianti esercenti attività di recupero dei RAEE con procedura semplificata ai sensi degli artt. 31 e 33, abrogato D.Lgs. n. 22/1997. Entro la stessa data le province dovranno inviare i risultati di queste ispezioni all'ISPRA alla quale spetterà, inoltre, l'elaborazione di questi dati e la trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Art. 8, commi 5 e 8, D.Lgs. n. 151/2006)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Province	Annuale	31 dicembre 2012

Comunicazione annuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato

I produttori di AEE devono comunicare, entro il 31 dicembre 2011, al Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le quantità e le categorie di AEE immesse nell'anno sul mercato, raccolte, reimpiegate, riciclate e recuperate, nonché le indicazioni relative alle garanzie finanziarie previste dal D.Lgs. n. 151/2005 (art. 13, comma 6, D.Lgs. n. 151/2005). Ai sensi dell'art. 13, comma 8, un apposito decreto deve definire le modalità di comunicazione delle informazioni.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)	Annuale	31 dicembre 2012

31

DICEMBRE

Comunicazione annuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza

I produttori di AEE immesse sul mercato «avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza» devono comunicare, entro il 31 dicembre 2011, al Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le quantità e le categorie di AEE immesse nell'anno sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonché le modalità di adempimento dell'obbligo di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici (art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 151/2005). Ai sensi dell'art. 13, comma 8, un apposito decreto deve definire le modalità di comunicazione delle informazioni.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza	Annuale	31 dicembre 2012

Relazione triennale sugli impianti di incenerimento

Il 31 dicembre 2011 scade il termine entro il quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare deve inviare alla Commissione europea la relazione triennale relativa all'applicazione del D.Lgs. n. 133/2005 (art. 14).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare	Triennale	31 dicembre 2014

Informazione in materia ambientale: aggiornamento dei cataloghi pubblici e piano di accesso alle informazioni

Il 31 dicembre 2011 scade il termine per procedere, da parte di tutte le "autorità pubbliche", all'aggiornamento del catalogo pubblico delle informazioni ambientali dalle stesse detenute, nonché per aggiornare il piano predisposto al fine di rendere "l'informazione ambientale" progressivamente disponibile su banche dati elettroniche. (Artt. 4, comma 1, e 8, comma 2, D.Lgs. n. 195/2005)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organo pubblico	Annuale	31 dicembre 2012

Gallerie ferroviarie: relazione di sicurezza annuale

Il 31 dicembre 2011 scade il termine entro il quale il "responsabile di galleria" deve redigere il Rapporto di sintesi sulla sicurezza della galleria in collaborazione con il responsabile della sicurezza, trasmettendolo anche al Gestore dell'infrastruttura. Entro lo stesso termine i responsabili delle gallerie dovranno anche procedere alla compilazione della relazione annuale sullo stato dell'infrastruttura e degli impianti nonché sugli eventi pericolosi e sugli incidenti, fornendone una valutazione e indicando gli interventi adottati o da adottare, con pedissequa trasmissione dal Gestore dell'infrastruttura al Ministero delle Infrastrutture. (Art. 6, comma 2, lettera e), e art. 14, comma 1, D.M. 28 ottobre 2005)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Responsabile di galleria	Annuale	31 dicembre 2012

Territori percorsi dal fuoco: aggiornamento del catasto comunale

Il 31 dicembre 2011 scade il termine entro il quale i comuni devono provvedere all'aggiornamento annuale del catasto dei territori percorsi da fuoco. (Art. 10, comma 2, legge n. 353/2000)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Sindaci dei comuni	Annuale	31 dicembre 2012

Analisi quadrimestrali degli impianti di incenerimento e di coincenerimento

Il 31 dicembre 2011 scade il termine entro il quale i gestori di impianti di incenerimento o di coincenerimento devono effettuare la misurazione periodica delle emissioni indicate nell'Allegato I, paragrafo A, punti 3 e 4, nonché delle concentrazioni di CO, NO_x, SO₂, polveri totali, TOC, HCl e HF per le quali l'autorità competente abbia prescritto misurazioni periodiche (art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 133/2005).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori di impianti di incenerimento	Quadrimestrale	30 aprile 2012

31

DICEMBRE

Difesa del suolo: monitoraggio dell'attività di prevenzione

Il 31 dicembre 2011 scade il termine entro il quale le regioni e le province autonome, nonché le amministrazioni e gli enti territoriali, devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e all'ISPRA le informazioni riguardanti le attività di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico (art. 1, comma 1132, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni e province autonome, nonché amministrazioni ed enti territoriali	Trimestrale	31 marzo 2012

Invio dei provvedimenti regionali sulla valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica

Le regioni e le province autonome devono informare il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica in corso. (Art. 7, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni e province autonome di Trento e Bolzano	Annuale	31 dicembre 2012

Relazione annuale sull'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Le "autorità competenti" devono comunicare, entro il 31 dicembre 2011, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati concernenti le domande ricevute di AIA, le autorizzazioni rilasciate e i successivi aggiornamenti, nonché un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (art. 29-duodecies, D.Lgs. n. 152/2006)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Autorità individuate dalle regioni o dalle province autonome per rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza non statale	Annuale	31 dicembre 2012

Relazione annuale sulle risorse geotermiche

I titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazioni per risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale devono presentare entro il 31 dicembre 2011, all'autorità competente e al Ministero dello Sviluppo economico, il rapporto annuale sui risultati economici conseguiti (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 22/2010).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazioni per risorse geotermiche d'interesse nazionale	Annuale	31 dicembre 2012

Relazione mensile sull'inquinamento acustico aeroportuale

Entro il 31 dicembre 2011 le regioni devono trasmettere, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Questo al fine di verificare il rispetto da parte degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal Capitolo 3, Parte II, Volume I, Allegato XVI alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Da queste prescrizioni risultano esentati, comunque, i voli di Stato, sanitari e di emergenza. (Art. 1, D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni	Mensile	31 gennaio 2012

Sicurezza delle organizzazioni di volontariato della Protezione civile

Dal 7 gennaio 2011 è pienamente efficace il D.M. 13 aprile 2011, «Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Organizzazioni di volontariato della protezione civile ex art. 1, D.M. 13 aprile 2011, Protezione civile, Croce Rossa Italiana, Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e Vigili del Fuoco (volontari)	-	-

7

GENNAIO

16

GENNAIO

Comunicazione sull'attività di importazione per lo stoccaggio strategico del gas

Le imprese del gas che intendono effettuare importazioni nel corso del prossimo anno contrattuale di stoccaggio sono tenute a comunicare al Ministero dello Sviluppo economico i programmi di importazione per ciascuna infrastruttura di approvvigionamento, specificando la provenienza dello stesso. (Art. 2, D.M. 26 settembre 2007)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Imprese del gas che intendono effettuare importazioni nel corso del prossimo anno contrattuale di stoccaggio	Annuale	15 gennaio 2013

Comunicazione annuale ministeriale sui gas a effetto serra

Il 16 gennaio 2012 (il 15 gennaio 2012 cade di domenica) scade il termine entro il quale gli Stati comunitari devono inviare alla Commissione CE la comunicazione annuale relativa al monitoraggio e al controllo del gas a effetto serra ex art. 3, paragrafo 1, decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 280/2004/CE.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Stati membri dell'Unione europea	Annuale	15 gennaio 2013

Rata semestrale per il contributo per la sicurezza alimentare

I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 123, comma 1, lettera a), legge n. 388/2000, devono versare, entro il 16 gennaio 2012 (il 15 gennaio 2012 cade di domenica), la rata semestrale del contributo di cui all'art. 59, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il contributo ammonta al 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli artt. 5, 8 e 10, D.Lgs. n. 194/1995, e dei presidi sanitari di cui all'art. 1, D.P.R. n. 1255/1968, ed etichettati con le sigle R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, e dovrà essere versato a favore del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3583, capo XVII, presso la sezione della tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione. (Art. 1, D.M. 14 luglio 2000; art. 3, D.M. 22 febbraio 2007)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 123, comma 1, lettera a), legge n. 388/2000	Semestrale	15 luglio 2012

Comunicazione trimestrale delle materie radioattive e fissili trasportate

Il 16 gennaio 2012 (il 15 gennaio 2012 cade di domenica) scade il termine per inviare all'ISPRA la comunicazione trimestrale concernente il riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali di cui all'art. 5, legge n. 1860/1962, svolti in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità. Questa comunicazione, recante le informazioni dettagliate di cui all'Allegato I al D.M. 18 ottobre 2005, si riferisce al trimestre ottobre-dicembre 2011 e dovrà essere inviata anche qualora nel trimestre non si siano verificati trasporti di materie radioattive e fissili speciali

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Soggetti esercenti trasporto di materie radioattive e fissili speciali di cui all'art. 5, legge n. 1860/1962, svolto in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità.	Trimestrale	15 aprile 2012

Denuncia degli infortuni del settore estrattivo

Entro il 16 gennaio 2011 (il 15 gennaio 2012 cade di domenica), il "titolare" ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 624/1996, deve trasmettere all'autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni. (Art. 25, comma 8, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Titolare ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 624/1996	Mensile	15 febbraio 2012

Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente

Il 20 gennaio 2012 è l'ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). (Art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI)

20

GENNAIO

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile	Mensile	20 febbraio 2012

Denuncia periodica degli imballaggi del trimestre precedente

Il 20 gennaio 2012 è l'ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale per presentare la denuncia periodica e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel trimestre precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale	Trimestrale	20 aprile 2012

Denuncia periodica degli imballaggi dell'anno precedente

Il 20 gennaio 2012 è l'ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione semplificata annuale per presentare la denuncia prevista.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione annuale	Annuale	20 gennaio 2013

Nuova disciplina sulle attrezzature di lavoro

Il 23 gennaio 2012 entra in vigore la disciplina di cui al D.M. 11 aprile 2011 relativa alle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII, D.Lgs. n. 81/2008, nonché sui criteri di abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13 (art. 6, comma 2, D.M. 11 aprile 2011 come modificato dal D.M. 22 luglio 2011)

23

GENNAIO

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Chiunque	-	-

Relazione sui controlli con esito negativo sulla qualità delle acque destinate al consumo umano

Le regioni e le province autonome devono comunicare, entro il 31 gennaio 2012, al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare le seguenti informazioni relative ai casi di non conformità dei controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano (fatta eccezione per le acque confezionate in bottiglie o contenitori) come riscontrati nel corso dell'anno precedente: a) il parametro interessato e il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non conformità; b) l'area geografica, la quantità d'acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; c) una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria, nonché disposizioni in materia di riesame. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo dovrà essere assolto attraverso la trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta. (Art. 14, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31)

31

GENNAIO

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni e province autonome	Annuale	31 gennaio 2013

Versamento annuale per l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico

Il 31 gennaio 2012 scade il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento del premio assicurativo per l'assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico, come prevista dal Capo III, legge n. 493/1999, e attuata dal D.M. 15 settembre 2000. (Art. 4, comma 4, D.M. 15 settembre 2000)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Soggetti in possesso dei requisiti di iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ex art. 1, D.M. 15 settembre 2000	Annuale	31 gennaio 2013

31

GENNAIO

Rifiuti: tributo speciale per il deposito in discarica

Il 31 gennaio 2012 è la scadenza trimestrale per effettuare, da parte del gestore di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia, il versamento alla regione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. La scadenza attuale si riferisce al tributo dovuto per i rifiuti smaltiti nel trimestre settembre-dicembre 2011. Le modalità per il versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione sono rimesse ad apposita normativa regionale. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa commisurata al 50% del tributo relativo all'operazione. Questa sanzione è ridotta di un quarto qualora, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, intervenga adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. (Art. 3, commi 30 e 31, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori di discarica (impresa di stoccaggio definitivo) o di impianto di incenerimento senza recupero di energia	Trimestrale	30 aprile 2012

Dichiarazione annuale dei rifiuti conferiti in discarica

Il 31 gennaio 2012 scade il termine entro il quale il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo deve presentare alla regione di appartenenza la Dichiarazione annuale sulle quantità di rifiuti conferiti nell'anno precedente, nonché dei versamenti effettuati. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica è applicata la sanzione amministrativa dal 200 al 440% del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione è applicata la sanzione da euro 103,29 a euro 516,46. La sanzione è ridotta di un quarto qualora, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, intervenga adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. (Art. 3, commi 30 e 31, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti	Annuale	31 gennaio 2013

Invio annuale delle analisi sulle acque minerali naturali riconosciute

Il 31 gennaio 2012 scade il termine entro il quale i soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali devono inviare al Ministero della Salute un'autocertificazione per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento annuale delle caratteristiche proprie sulle quali si basa il riconoscimento medesimo. L'autodichiarazione dovrà essere accompagnata da un'analisi chimico-fisica e da un'analisi microbiologica effettuate nel corso dello stesso anno solare ed eseguite secondo le modalità previste, rispettivamente, dagli artt. 5, 6, 9 e 10, D.M. 29 dicembre 2003. La mancata ricezione, entro il termine, della documentazione (in duplice copia), ovvero la presentazione di certificazione analitica non conforme al D.M. 29 dicembre 2003, comporterà l'immediata sospensione della validità del decreto di riconoscimento. (Art. 17, comma 3, D.M. 29 dicembre 2003)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali	Annuale	31 gennaio 2013

Comunicazione delle autorizzazioni di acquisto e di utilizzo delle pitture e delle vernici contenenti solventi e prodotti per la carrozzeria

Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto o utilizzo dei prodotti elencati in Allegato I al D.Lgs. n. 161/2006 (pitture e vernici e altri prodotti per carrozzeria) devono inviare, entro il 31 gennaio 2012, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la copia delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente (art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 161/2006).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Soprintendenze per i beni culturali e Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seconda che le vernici debbano essere utilizzate su edifici o veicoli tutelati come beni culturali ovvero per tutti gli altri veicoli	Annuale	31 gennaio 2013

Biodiesel: relazione annuale dei soggetti assegnatari partecipanti al programma pluriennale di agevolazione del biodiesel

I soggetti "assegnatari" aderenti al programma pluriennale di agevolazione del biodiesel devono presentare entro il 31 gennaio 2012 la relazione a consuntivo indicativa della quantità, tipologia e provenienza degli oli vegetali utilizzati nonché la quantità e la destinazione dei sottoprodotti di lavorazione. La relazione è relativa alle quote di assegnazione relative all'anno precedente e deve essere presentata, a pena di esclusione dal programma, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, all'Agenzia delle Dogane e al Comando generale della Guardia di finanza (art. 8, comma 1, D.M. 3 settembre 2008, n. 156).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Soggetti "assegnatari" aderenti al programma pluriennale di agevolazione del biodiesel	Annuale	31 gennaio 2013

Biocarburanti: comunicazioni annuali

I soggetti tenuti all'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale della quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili ai sensi dell'art. 2-*quater*, commi 3 e 4, D.L. n. 2/2006, come modificato dall'art. 1, comma 368, legge n. 296/2006 (soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati a essere impiegati per autotrazione) devono comunicare, entro il 31 gennaio 2012, al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali: a) i quantitativi complessivi espressi in Gcal, di benzina e gasolio immessi in consumo nell'anno precedente; b) i quantitativi di biocarburanti espressi in Gcal, da immettere in consumo nell'anno in corso, calcolati secondo le modalità di cui al comma 5, art. 3, D.M. n. 110/2008. Entro la stessa data i medesimi soggetti dovranno comunicare al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali i quantitativi di biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente, differenziati secondo: a1) prodotto, fiscalmente non agevolato, non derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti a essa equiparati; a2) prodotto, fiscalmente non agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti a essa equiparati; a3) prodotto, fiscalmente agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti a essa equiparati; a4) prodotto, fiscalmente agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti a essa equiparati. Queste comunicazioni dovranno essere effettuate secondo la modulistica indicata nell'Allegato III al D.M. n. 110/2008 e avranno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I soggetti che cessano l'attività di immissione in consumo di benzina e gasolio sono tenuti a garantire, comunque, il rispetto dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti nell'anno in corso. (Art. 3, D.Lgs. n. 110/2008).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Soggetti tenuti all'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale della quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili ai sensi dell'art. 2- <i>quater</i> , commi 3 e 4, D.L. n. 2/2006, come modificato dall'art. 1, comma 368, legge n. 296/2006 (soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati a essere impiegati per autotrazione)	Annuale	31 gennaio 2013

Relazioni istituzionali sul registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti

Il 31 gennaio 2012 scade il doppio termine entro il quale l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) deve comunicare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle Autorità competenti, i dati relativi alle comunicazioni ricevute dai gestori ai sensi dell'art. 5, regolamento (CE) n. 166/2006 [in relazione ai complessi industriali ex Allegato I, al di sopra delle soglie di capacità applicabili, su: a) emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all'Allegato II, per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui all'Allegato medesimo; b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2.000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda; c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'Allegato II per quantitativi superiori al valore di soglia di cui al medesimo Allegato II, colonna 1-b), regolamento n. 166/2006] (art. 3, commi 6 e 7, D.P.R. n. 157/2011).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)	Annuale	31 gennaio 2013

Aggiornamento sulle giacenze delle materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari

Il 31 gennaio 2012 scade il termine entro il quale i detentori di materie fissili speciali, materie grezze e minerali di cui all'art. 1, D.M. 28 settembre 2011, devono trasmettere all'Agenzia per la sicurezza nucleare, una situazione delle giacenze delle materie. Per l'incombente dovranno essere utilizzati i formulari di cui agli Allegati IV e V, di cui all'art. 13, regolamento (Euratom) n. 302/2005, considerando che l'inventario fisico di queste materie dovrà essere effettuato da tutti i detentori almeno una volta l'anno con comunicazione preventiva (di almeno 40 giorni) all'Agenzia per la Sicurezza nucleare (art. 6, D.M. 28 settembre 2011).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Detentori di materie fissili speciali, materie grezze e minerali di cui all'art. 1, D.M. 28 settembre 2011	Annuale	31 gennaio 2013

Relazione mensile sull'inquinamento acustico aeroportuale

Entro il 31 gennaio 2011 le regioni devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello Sviluppo e Infrastrutture (già Infrastrutture e dei Trasporti), la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Questo al fine di verificare il rispetto da parte degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal Capitolo 3, Parte II, Volume I, Allegato XVI alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Da queste prescrizioni risultano esentati, comunque, i voli di Stato, sanitari e di emergenza. (Art. 1, D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni	Mensile	28 febbraio 2012

